

# Le disposizioni generali

Avv. Marco Sergio Catalano

La riforma della giustizia civile

Torino, 1° marzo 2023

# Sommario

Giurisdizione e competenza. Regolamento di competenza

Composizione del Tribunale e rapporti fra giudice monocratico e collegiale

Contraddittorio e leale collaborazione delle parti

Comunicazioni e notificazioni

# Disposizioni in materia di giurisdizione e competenza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 37.</i> <i>(Difetto di giurisdizione)</i></p> <p>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.</p>	<p><i>Art. 37.</i> <i>(Difetto di giurisdizione)</i></p> <p>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione <del>e dei giudici speciali</del> è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. <b>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.</b></p>

# Disposizioni in materia di giurisdizione e competenza

- ▶ Rilevabile in ogni stato e grado solo il difetto assoluto di giurisdizione
- ▶ Per il **difetto relativo** vi è la codificazione dei principi giurisprudenziali già consolidatisi a partire da **Cass., SS.UU. 24883/2008** sul **giudicato implicito in materia di giurisdizione**: ove vi sia stata una sentenza di merito in primo grado - che presuppone una valutazione di sussistenza della giurisdizione - e nell'appello non sia stata lamentata la carenza di giurisdizione del primo giudice, sulla relativa questione si forma giudicato e l'eventuale difetto non può essere rilevato d'ufficio.
- ▶ Soluzione simile ad **art. 9 C.P.A.** e **art. 15 C.G.C.** (che però non contengono il divieto di *ius poenitendi* a carico dell'attore che abbia adito il giudice privo di giurisdizione)
- ▶ **Divieto di eccepire per la prima volta la carenza di giurisdizione nel giudizio di legittimità**
- ▶ Anche il **divieto di *ius poenitendi*** dell'attore che - soccombente - voglia rimettere in discussione la giurisdizione del giudice da lui adito discende da un «principio di autoresponsabilità» di matrice giurisprudenziale (**Cass., SS.UU. 21260/2016**) - **Dubbi sulla possibilità di promuovere il regolamento di giurisdizione da parte dell'attore**
- ▶ **Non sembrano più possibili i correttivi** che la giurisprudenza *ante-riforma* aveva elaborato, consentendo di sollevare l'eccezione di giurisdizione in appello: *i)* se l'unico tema dibattuto sia stato quello dell'ammissibilità della domanda; *ii)* se l'evidenza della soluzione aveva assorbito ogni ulteriore valutazione, inducendo il giudice a decidere senza nemmeno trattare il tema della sussistenza della giurisdizione.

# Disposizioni in materia di giurisdizione e competenza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 7.</i> <i>(Competenza del giudice di pace)</i></p> <p>[I] Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.</p> <p>[II] Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.</p> <p>[III] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 7.</i> <i>(Competenza del giudice di pace)</i></p> <p>[I] Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a <del>cinquemila</del> <b>diecimila</b> euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.</p> <p>[II] Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi <del>ventimila</del> <b>venticinquemila</b> euro.</p> <p>[III] <i>Omissis</i></p>

# Disposizioni in materia di giurisdizione e competenza

- ▶ La riforma opera un primo (e limitato) passo verso ampliamento di competenze delineato nella riforma della magistratura onoraria (artt. 27-28, D. Lgs. n. 116/2017), destinato ad operare a partire dal 31 ottobre 2025.
- ▶ Da tale data, infatti, la cognizione del Giudice di pace per le liti su beni mobili coprirà le liti sino al valore di trentamila euro, mentre quella per danni da circolazione sarà innalzata sino al limite di cinquantamila euro. Inoltre, verranno attribuite ex novo al Giudice di pace:
  - i) la competenza su una vasta area di liti riguardanti diritti reali e comunione, nonché sulle controversie condominiali;
  - ii) l'obbligo di decidere secondo equità le liti di valore non eccedente i duemilacinquecento euro (anziché i millecento previsti dalla normativa vigente);
  - iii) le competenze e funzioni di Giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione di beni mobili;
  - iv) competenze specifiche in materia tavolare e in taluni riti camerali (quali, ad es. quelli relativi all'apposizione di sigilli).

# Disposizioni in materia di giurisdizione e competenza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 40. (Connessione)</i></p> <p><i>[I] - [II] Omissis</i></p> <p><i>[III] Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442.</i></p> <p><i>[IV] - [VII] Omissis</i></p>	<p><i>Art. 40. (Connessione)</i></p> <p><i>[I] - [II] Omissis</i></p> <p><i>[III] Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. <b>In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.</b></i></p> <p><i>[IV] - [VII] Omissis</i></p>

# Disposizioni in materia di giurisdizione e competenza

- ▶ Si dispone la **prevalenza del procedimento semplificato** nell'ipotesi di proposizione di **cause connesse** assoggettate, l'una al rito semplificato e l'altra ad altro **rito diverso da quello ordinario o lavoristico**
- ▶ **Colma una lacuna** dell'ordinamento, non essendovi alcuna norma prima che regolasse il rapporto fra riti in cause connesse
- ▶ **Rischio incostituzionalità per eccesso di delega** non essendovi nella legge-delega disposizioni dirette a delegare il Governo a modificare il regime della connessione

# Regolamento di competenza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 47.</i> <i>(Procedimento del regolamento di competenza)</i></p> <p>[I] <i>Omissis</i></p> <p>[II] La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.</p> <p>[III] Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.</p> <p>[IV] Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.</p>	<p><i>Art. 47.</i> <i>(Procedimento del regolamento di competenza)</i></p> <p>[I] <i>Omissis</i></p> <p>[II] <b>La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.</b></p> <p>[III] Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, <del>il quale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.</del></p> <p>[IV] Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare <del>nella cancelleria della</del> alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.</p>

# Regolamento di competenza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 48.</i> <i>(Sospensione dei processi)</i></p> <p>[I] I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.</p> <p>[II] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 48.</i> <i>(Sospensione dei processi)</i></p> <p>[I] I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è <del>presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza</del> <b>depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza</b> che richiede il regolamento.</p> <p>[II] <i>Omissis</i></p>

# Regolamento di competenza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza)</p> <p>Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.</p> <p>Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.</p>	<p>Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza)</p> <p><del>Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.</del></p> <p><del>Con l'ordinanza</del> L'ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.</p>

# Regolamento di competenza

- ▶ **Semplificazione** della procedura di **trasmissione dei fascicoli** alla Cassazione, connessa con l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte
- ▶ Si **onera la parte di depositare il ricorso e i documenti** (entro **venti giorni** dall'ultima notificazione), in caso di regolamento su istanza di parte
- ▶ Del pari, in caso di **regolamento d'ufficio** sono le parti (**entro venti giorni** dalla comunicazione dell'**ordinanza di rimessione**) a dover depositare **scritture difensive e documenti**, mentre viene meno l'onere di giudice di disporre la rimessione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione
- ▶ Correlativamente la **sospensione dei processi** per i quali è chiesto il regolamento decorre (non più dall'istanza di trasmissione del fascicolo bensì) **dal deposito del ricorso** (in caso di regolamento su istanza di parte) o **dalla pronuncia dell'ordinanza** (in caso di regolamento richiesto d'ufficio)
- ▶ Da ultimo, è **eliminato il termine di venti giorni** dal deposito dell'ultimo scritto difensivo **per la pronuncia dell'ordinanza**, considerato che lo stesso è sempre stato disatteso. Il che peraltro cozza con la dichiarata finalità acceleratoria della riforma Cartabia.

# Composizione del Tribunale

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 50-bis.</i> <i>(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)</i></p> <p>[I] Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) - 4) <i>Omissis</i> 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) - 7 bis) <i>Omissis</i></p> <p>[II] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 50-bis.</i> <i>(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)</i></p> <p>[I] Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) - 4) <i>Omissis</i> <del>5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;</del> 6) <del>nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;</del> 7) - 7 bis) <i>Omissis</i></p> <p>[II] <i>Omissis</i></p>

# Composizione del Tribunale

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 225. (Decisione sulla querela)</i></p> <p>Sulla querela di falso, pronuncia sempre il collegio.</p> <p>Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.</p>	<p><i>Art. 225. (Decisione sulla querela)</i></p> <p>Sulla querela di falso, pronuncia <del>sempre il collegio</del> <b>il tribunale in composizione monocratica.</b></p> <p>Il giudice <del>istruttore</del> <b>può rimettere le parti al collegio per la</b> <del>trattenere la causa in</del> decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui <del>davanti a sé</del> <b>essere decise</b> indipendentemente dal documento impugnato.</p>

# Composizione del Tribunale

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 226. (Contenuto della sentenza)</i></p> <p>Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna, inoltre, la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.</p> <p>Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.</p>	<p><i>Art. 226. (Contenuto della sentenza)</i></p> <p>Il <b>collegio tribunale</b>, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna, inoltre, la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.</p> <p>Con la sentenza che accerta la falsità il <b>collegio tribunale</b>, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo <del>480</del> <b>537</b> del codice di procedura penale.</p>

# Composizione del Tribunale

- ▶ Il legislatore delegato aveva il compito di **ridurre le controversie del giudice collegiale**, sulla base di un giudizio di **complessità giuridica e rilevanza economico-sociale**
- ▶ **(Tendenziale) doppio binario per le liti societarie**: quelle riguardanti i rapporti sociali relativi a **società di persona** saranno sempre di competenza del giudice monocratico, mentre le liti di competenza del **tribunale delle imprese saranno sempre deferite al collegio** (rapporti societari e alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi delle società di capitali (S.p.A., S.r.l, S.A.p.A.), società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al Reg. CE n. 1435/2003 → **dubbi per cooperative e mutue assicuratrici** (disapplicazione? Tribunale monocratico solo per azioni di responsabilità e impugnative di delibere? Più probabilmente Tribunale imprese solo ove organizzate con forme di società di capitali)
- ▶ passaggio al **giudice monocratico** del procedimento sulla **querela di falso** (con relativi adattamenti alla disciplina di cui agli artt. 225-226 C.p.c.)
- ▶ **Monocratizzazione** del procedimento **liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato**, disciplinato dall'art. 14, d. lgs. 150/2011
- ▶ Altre ipotesi di passaggio al giudice monocratico: **autorizzazioni al compimento di atti da parte di soggetti incapaci** (art. 320 c.c. su continuazione impresa del minore; art. 374 c.c. su autorizzazioni nell'interesse dell'interdetto; artt. 394, co.3; 395 e 397 c.c. relativi all'emancipato; art. 425 c.c. per inabilitato) → **reclamo al Collegio**

# Rapporti fra giudice monocratico e collegiale

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 281-septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico)</i></p> <p>Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281quinquies e 281-sexies.</p>	<p><i>Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice monocratico)</i></p> <p>Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, <b>pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché <del>provveda</del>, decida la causa quale giudice monocratico, <del>a norma degli articoli 281-quater, 281quinquies e 281-sexies.</del> La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.</b></p>

# Rapporti fra giudice monocratico e collegiale

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale)</i></p> <p>Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.</p>	<p><i>Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale)</i></p> <p>Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, <del>provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189</del> rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis.</p>

# Rapporti fra giudice monocratico e collegiale

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 281-nonies. (Connessione)</i></p> <p>[I] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 281-nonies. (Connessione)</i></p> <p>[I] <i>Omissis</i></p> <p><b>[II] Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.</b></p>

# Rapporti fra giudice monocratico e collegiale

- ▶ Viene **eliminata la reiterazione delle difese conclusive**
- ▶ Il principio è parzialmente derogato solo nell'eventualità di passaggio dal **giudice monocratico al collegio**, nel qual caso **si consente alle parti di chiedere di discutere oralmente** innanzi al giudice collegiale (ed è per questo che la norma richiede che l'ordinanza di rimessione al collegio venga notificata alle parti). Ciò si spiega perché davanti al Collegio le parti hanno esplicitato l'intera attività difensiva anche davanti al giudice che sarà chiamato a decidere (quale componente del collegio), mentre nel caso contrario no.
- ▶ **in caso di riunione** di cause, si applica il **rito** previsto per la lite in cui il tribunale debba giudicare in composizione **collegiale**, restando **ferme le decadenze e preclusioni già maturate** in ciascun procedimento prima della riunione → il passaggio al rito collegiale **non comporta una sorta di "rimessione in termini"** per preclusioni e decadenze già maturate
- ▶ Non è chiaro il motivo per cui il delegato non abbia sfruttato la delega nella parte in cui prevedeva di generalizzare il precetto contenuto nell'art. 4, 5° co., d. lgs. 150/11, per il quale gli effetti processuali e sostanziali della domanda seguano il regime del rito seguito prima del mutamento → **rischio doppio regime** nel caso di controversie assoggettate al d. lgs. 150/11 e controversie in materia laburistica introdotte con forme del rito ordinario, in cui la conservazione degli effetti dipende dal rispetto dei termini per il rito corretto (**Cass. SS.UU., 758/22 e 927/22**)

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 101.</i> <i>(Principio del contraddittorio)</i></p> <p><b>[I] Omissis</b></p> <p><b>[II]</b> Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione</p>	<p><i>Art. 101.</i> <i>(Principio del contraddittorio)</i></p> <p><b>[I] Omissis</b></p> <p><b>[II]</b> <b>Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni.</b> Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione</p>

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

- ▶ La norma è motivata dal criterio di delega che imponeva di coordinare le disposizioni modificate con quelle non incise dalla riforma, in particolare al fine di **rafforzare le garanzie processuali delle parti** sia nel rito ordinario (a «trattazione anticipata»), sia per ripristinare la «parità delle armi» nel procedimento semplificato.
- ▶ Nell'attuare la norma, peraltro, il legislatore non si è limitato a richiamare l'**obbligo per il giudice di far rispettare il contraddittorio** (obbligo che, per il solo rito ordinario, è declinato anche nel dovere di invitare le parti allo scambio di memorie nel caso di questioni rilevate d'ufficio o per l'ipotesi di prove disposte officiosamente).
- ▶ La norma, da un lato **impone** (per qualsiasi rito) l'**obbligo di concedere termini per memorie nell'ipotesi in cui il giudice voglia porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio**.
- ▶ Per le altre ipotesi (non regolate dal C.p.c.) **subordina l'emissione di provvedimenti a tutela del contraddittorio** solo ove dalla sua lesione si sia ricavata una **lesione del diritto di difesa** (il che secondo alcuni potrebbe significare, ad esempio, che ove il giudice abbia deciso prima dello scambio delle memorie conclusive, la parte soccombente, per denunciare la violazione del contraddittorio, dovrebbe dimostrare come il mancato deposito delle memorie finali abbia leso il proprio diritto di difesa).

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 96. (Responsabilità aggravata)</p> <p>[I] - [III] <i>Omissis</i></p>	<p>Art. 96. (Responsabilità aggravata)</p> <p>[I] - [III] <i>Omissis</i></p> <p>[IV] Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.</p>

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 118.</i> <i>(Ordine d'ispezione di persone e cose)</i></p> <p><b>[I] Omissis</b></p> <p><b>[II]</b> Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.</p> <p><b>[III] Omissis</b></p>	<p><i>Art. 118.</i> <i>(Ordine d'ispezione di persone e cose)</i></p> <p><b>[I] Omissis</b></p> <p><b>[II]</b> Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice <b>la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000</b> e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.</p> <p><b>[III] Omissis</b></p>

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo)</p> <p>[I] - [III] <i>Omissis</i></p>	<p>Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo)</p> <p>[I] - [III] <i>Omissis</i></p> <p>[IV] Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.</p> <p>[V] Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.</p>

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 213. (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione)</p> <p>[I] <i>Omissis</i></p>	<p>Art. 213. (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione)</p> <p>[I] <i>Omissis</i></p> <p>[II] <b>L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.</b></p>

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

- ▶ Rafforzamento del dovere di collaborazione fra le parti (anche al fine dell'attuazione del «giusto processo») mediante una revisione dell'**apparato sanzionatorio** per le condotte non collaborative
- ▶ **Sanzione alla cassa delle ammende da € 500,00 a € 5.000,00** nelle fattispecie di responsabilità aggravata di cui all'**art. 96 C.p.c.** → **si aggiunge** al pagamento dei danni processuali arrecati da chi abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave; o da chi abbia iscritto ipoteca, iniziato azione esecutiva, ottenuto provvedimenti cautelari o trascritto domanda giudiziale in ordine a diritto accertato come inesistente; o, ancora, si aggiunge al pagamento della pena privata comminata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, C.p.c. (in relazione a ipotesi di slealtà processuale)
- ▶ **Pene pecuniarie da € 500,00 a € 3.000,00** per: *i) rifiuto ingiustificato a tollerare l'ispezione; ii) ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione* ad opera della parte (pena dimezzata se il rifiuto proviene dal terzo, come già previsto per il rifiuto ingiustificato di ispezione)
- ▶ La valutazione dell'entità della pena è sostanzialmente rimessa alla **discrezionalità del giudice**, che però non sembra potersi sottrarre, ricorrendone i presupposti, dal comminarle.
- ▶ Le **pene hanno natura pubblicistica e vanno versate all'Erario** (anche in assenza di specifica indicazione), giacché la regola della pena pecuniaria privata avrebbe dovuto essere esplicitata dal legislatore
- ▶ **Divieto doppia sanzione** per il medesimo fatto
- ▶ **Efficacia dissuasiva (?)**

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 121.</i> <i>(Libertà di forme)</i></p> <p>Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.</p>	<p><i>Art. 121.</i> <i>(Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti)</i></p> <p>Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. <b>Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.</b></p>

# Contraddittorio e leale collaborazione fra le parti

- ▶ Il principio di **chiarezza** assolve alla funzione di facilitare l'analisi degli atti processuali al giudice e alle altre parti (anche in ragione della telematizzazione del processo) → gli atti devono avere un **tenore letterale lineare e non ambiguo**
- ▶ Il principio di **sinteticità** non implica l'obbligo di contenere l'atto entro un numero predeterminato di pagine, ma postula la necessità che lo stesso **non sia ripetitivo, ridondante o prolisso**
- ▶ L'atto privo di **chiarezza o sinteticità non è di per sé nullo o inammissibile** (anche perché vi sarebbero dubbi di costituzionalità della previsione, data la soggettività dei criteri in esame), ma potrebbe influire sugli stessi ove la carenza di tali presupposti incida sui requisiti di validità dell'atto (ad es. l'atto d'appello di tenore così confuso da non rendere chiari i capi di sentenza impugnati; o l'atto di citazione la cui mancanza di chiarezza non consenta di individuare l'oggetto o l'esposizione dei fatti di causa)
- ▶ Unica sanzione sembra essere sul versante della **liquidazione delle spese** (e, forse, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma, C.p.c.) → art. 46, 5° e 6° co., Disp. att., C.p.c., per i quali con D.M. dovranno essere definiti gli schemi informatici degli atti giudiziari e i limiti degli atti processuali, tenendo conto di tipologia, valore, complessità della controversia, numero delle parti e natura degli interessi coinvolti, fermo restando che il mancato rispetto dei limiti dimensionali non può essere sanzionato con l'invalidità processuale ma solo in sede di liquidazione delle spese

# Comunicazioni e notificazioni

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 136. (Comunicazioni)</i></p> <p><i>[I] - [II] Omissis</i></p> <p><i>[III] Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.</i></p>	<p><i>Art. 136. (Comunicazioni)</i></p> <p><i>[I] - [II] Omissis</i></p> <p><i>[III] Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto <del>viene trasmesso a mezzo telefax, o</del> è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.</i></p>

# Comunicazioni e notificazioni

- ▶ Per le **comunicazioni di cancelleria** è **soppressa** la facoltà di impiegare il **telefax** (sia per desuetudine, sia per maggiori difficoltà di prova della ricezione rispetto alla PEC)
- ▶ Per i soggetti muniti di **domicilio digitale** incluso nei Pubblici Registri vigeva già l'**obbligo di comunicazione esclusiva per via telematica** (art. 16, comma 4, D. Lgs. n. 179/12).
- ▶ **Notificazione in cancelleria** (art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 179/12) se:
  - ▶ **il soggetto obbligato a munirsi di indirizzo PEC (o domicilio digitale) non ha istituito / comunicato indirizzo digitale**
  - ▶ **la mancata consegna a tale categoria di soggetti sia imputabile al destinatario** (domicilio digitale inattivo; virus; casella postale piena) - **non rientra nella mancata consegna l'ipotesi di comunicazione inserita in *posta indesiderata***
- ▶ Ove il **soggetto non sia obbligato ad avere domicilio digitale** (ad es. parte in giudizio personalmente) o la mancata consegna sia **non imputabile** al soggetto obbligato (ad es. malfunzionamenti del sistema ministeriale; anomalia dei client PEC o dei provider di servizi del tribunale, ecc.) → **notificazione «tradizionale» mediante consegna all'ufficiale giudiziario**

# Comunicazioni e notificazioni

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 137.</i> <i>(Notificazioni)</i></p> <p><b>[I] Omissis</b></p> <p><b>[II]</b> L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.</p> <p><b>[III] - [V] Omissis</b></p>	<p><i>Art. 137.</i> <i>(Notificazioni)</i></p> <p><b>[I] Omissis</b></p> <p><b>[II]</b> L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.</p> <p><b>[III] - [V] Omissis</b></p> <p><b>[VI]</b> L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.</p> <p><b>[VII]</b> L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione</p>

# Comunicazioni e notificazioni

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)</p>	<p>Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)</p>
<p>[I] - [III] <i>Omissis</i></p>	<p>[I] - [III] <i>Omissis</i></p>
<p>[IV] Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.</p>	<p>[IV] <del>Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e</del> Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.</p>
<p>[V] - [VI] <i>Omissis</i></p>	<p>[V] - [VI] <i>Omissis</i></p>

# Comunicazioni e notificazioni

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 147. (Tempo delle notificazioni)</p> <p>[I] <i>Omissis</i></p>	<p>Art. 147. (Tempo delle notificazioni)</p> <p>[I] <i>Omissis</i></p> <p>[II] Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.</p> <p>[III] Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.</p>

# Comunicazioni e notificazioni

Vecchio testo	Nuovo testo
<p data-bbox="147 429 851 511"><i>Art. 149 bis.</i> <i>(Notificazione a mezzo posta elettronica)</i></p> <p data-bbox="147 562 1039 729">[I] Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p> <p data-bbox="147 1272 428 1303">[II] - [V] <i>Omissis</i></p>	<p data-bbox="1044 429 1747 511"><i>Art. 149 bis.</i> <i>(Notificazione a mezzo posta elettronica)</i></p> <p data-bbox="1044 562 1936 1215"><b>[I] <del>Se non è fatto espresso divieto dalla legge,</del> L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione <del>può</del> <b>eseguirsi</b> a mezzo posta elettronica certificata o <b>servizio elettronico di recapito certificato qualificato</b>, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, <b>quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</b></b></p> <p data-bbox="1044 1272 1324 1303">[II] - [V] <i>Omissis</i></p>

# Comunicazioni e notificazioni

- ▶ All'art. 137 C.p.c. è aggiunto l'avvocato fra i soggetti incaricati della notificazione. Il fatto che la norma stabilisca che la notifica si effettua mediante consegna della copia conforme dell'atto da notificarsi non ha portata abrogativa delle disposizioni che consentono la notifica di originali e duplicati informatici da fascicolo telematico. Ciò anche in considerazione del 6° co., che prevede che l'avvocato notifichi nei casi e con le modalità previste dalla legge.
- ▶ L'art. 137, 7° co., C.p.c. precisa che, ove il destinatario abbia un domicilio digitale, la notifica a mezzo ufficiale è consentita solo ove la notifica telematica non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario (ad esempio, problemi del *client* di posta elettronica certificata o altri problemi informatici del mittente)
- ▶ Con l'art. 139 c.p.c. si semplificano gli oneri a carico dell'Ufficiale giudiziario, non richiedendosi più la sottoscrizione della ricevuta da parte del consegnatario.
- ▶ L'art. 147 C.p.c. recepisce l'orientamento giurisprudenziale (Corte Cost. 75/2019, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 *septies*, D.l. 179/2012) per il quale le notificazioni telematiche possono essere effettuate senza limiti d'orario e disciplina il principio di scissione degli effetti della notifica, anche in questo caso già riconosciuto in giurisprudenza (Cass., 1519/2023), garantendo che per le notifiche effettuate dopo le 21, la notifica si intenda perfezionata per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo.
- ▶ L'art. 149 *bis* C.p.c. vale soprattutto per gli atti tipici dell'Ufficiale Giudiziario (es. pignoramenti), per i quali ora sembra obbligatoria la notifica telematica ove il destinatario sia munito di domicilio digitale (laddove in precedenza la notifica telematica da parte dell'Ufficiale Giudiziario aveva avuto scarso impiego).

# Notificazioni dell'avvocato (L. n. 53/1994)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 3-bis</i></p> <p>[I] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 3-bis.</i></p> <p>[I] <i>Omissis</i></p> <p>[I <i>bis</i>] Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>

# Notificazioni dell'avvocato (L. n. 53/1994)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 3-bis</i></p> <p>[II] Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p>	<p><i>Art. 3-bis.</i></p> <p>[II] Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo <del>16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221</del><b>196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.</b> La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p>

# Notificazioni dell'avvocato (L. n. 53/1994)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 3-bis</i></p> <p>[III] La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68</p> <p>[IV] - [VI] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 3-bis.</i></p> <p>[III] La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, <b>fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.</b></p> <p>[IV] - [VI] <i>Omissis</i></p>

# Notificazioni dell'avvocato (L. n. 53/1994)

Vecchio testo	Nuovo testo
<b>DISCIPLINA ASSENTE</b>	<p><i>Art. 3-ter.</i></p> <p>[I] L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;</li><li>b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.</li></ul>

# Notificazioni dell'avvocato (L. n. 53/1994)

Vecchio testo	Nuovo testo
<b>DISCIPLINA ASSENTE</b>	<p data-bbox="606 339 779 374"><i>Art. 3-ter.</i></p> <p data-bbox="606 428 1936 596"><b>[II]</b> Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:</p> <p data-bbox="606 605 1936 953"><b>a)</b> se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;</p> <p data-bbox="606 962 1936 1173"><b>b)</b> se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.</p> <p data-bbox="606 1225 1936 1349"><b>[III]</b> Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.</p>

# Notificazioni dell'avvocato (L. n. 53/1994)

- ▶ **Obbligo di procedere a notifica telematica** se il destinatario, per obbligo di legge o volontariamente, ha **domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi**
- ▶ **In caso di mancata notifica per causa imputabile al destinatario** (mancata comunicazione o disattivazione domicilio, virus, saturazione della casella, inidoneità a ricevere messaggi):
  - ▶ **se impresa o professionista** iscritta all'Elenco INI-PEC → **deposito nell'area riservata ex art. 359 Cod. crisi e perfezionamento nel decimo giorno successivo** (diverso da orientamento giurisprudenziale ante-riforma)
  - ▶ **se altro soggetto, ivi inclusa P.A. (o se causa non imputabile)** → notifica ex art. 137 ss. C.p.c. (anche per il caso di mancato funzionamento dell'area riservata ex art. 359 Cod. crisi); applicabile anche per casi dubbi di mancata consegna (?)
- ▶ **Sanatoria per raggiungimento dello scopo** in caso di notifica con modalità diverse da quelle previste dalla legge (purché valide secondo le disposizioni codicistiche)
- ▶ Valgono, ai fini della notifica, **tutti i Pubblici Registri** (RegInde, INI-PEC, IPA, INAD) - si ritiene peraltro valida la notifica a PEC di non iscritto a pubblici registri, dovendo solo l'indirizzo del notificante provenire «esclusivamente» da pubblici registri. Ciò soprattutto ove vi sia stata un'espressa elezione di domicilio presso tale indirizzo di posta elettronica certificata.
- ▶ Funzione residuale dell'art. 16 *sexies*, d.l. 179/12 per il **deposito in cancelleria** in caso di **mancata elezione di domicilio da parte del difensore** (solo ove non vi siano domicilio digitale e fisico e solo in caso di mancato funzionamento dell'area riservata ex art. 359 Cod. crisi)